

D.L. 6-7-2011 n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155.

Art. 27 *Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità* ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾

[1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'*articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal *comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007* è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹³⁾

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. ⁽²¹³⁾

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai *commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, non possono beneficiare del regime

semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'*articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100*. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. ⁽²¹⁴⁾

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al *comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. ⁽²¹⁴⁾

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. ⁽²¹⁴⁾

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. ⁽²¹⁵⁾

7. Il primo e il secondo periodo del *comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.]

(210) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(211) Articolo abrogato dall' art. 1, comma 85, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 1, commi da 86 a 89 della medesima L. n. 190/2014.

(212) A norma dell' art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi 1, 2

e 7 del presente articolo, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

(213) Vedi, anche, il Provvedimento 22 dicembre 2011.

(214) Vedi, anche, il Provvedimento 22 dicembre 2011.

(215) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: - per le modalità di applicazione del regime contabile agevolato, il Provvedimento 22 dicembre 2011; - per le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il Provvedimento 22 dicembre 2011.